

RISCOSSIONE

La sospensione o il differimento degli obblighi tributari

di **Sandro Cerato**

Nel caso di **eventi eccezionali e imprevedibili** è prevista, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della L. 212/2000, la facoltà, con Decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di **sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari**.

Con l'introduzione del **comma 2-bis**, disposta dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, *“la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, **senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori** relativi al periodo di sospensione, anche mediante **rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo**, a decorrere **dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo”*.

Ne discende che la **ripresa dei versamenti** dei tributi sospesi o differiti, a **causa di eventi eccezionali ed imprevedibili**, trova, con la Legge di stabilità 2016, una disciplina che va a **regime**.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la ripresa della riscossione, **senza** applicazione di **sanzioni, interessi e oneri accessori**, può avvenire anche in modo rateizzato.

È stabilito, infatti, che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti con decreto del Mef, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, avvenga, **anche mediante rateizzazione** fino a un **massimo di 18 rate mensili di pari importo**, senza applicazione di:

- **sanzioni;**
- **interessi;**
- **oneri accessori relativi al periodo di sospensione.**

Nel caso, invece, di **tributi non sospesi né differiti**, ai sensi del nuovo **comma 2-ter**, introdotto dal successivo comma 430 della Legge di stabilità 2016, i contribuenti possono chiedere di beneficiare del **pagamento rateale**, frazionato sempre in un **numero massimo di 18 rate mensili di pari importo**, dei **tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza**, secondo modalità che verranno definite con apposito Decreto da adottare entro il 31 marzo 2016.

Per aderire a detto beneficio, i contribuenti devono essere:

- **residenti nel territorio dello Stato;**
- **o avere la sede legale all'interno dei territori colpiti da eventi calamitosi;**
- **o possedere la sede operativa all'interno dei territori colpiti da eventi calamitosi.**

Inoltre, i danni subiti devono essere **riconducibili all'evento** e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza.

Infine, il comma 431 della Legge di stabilità 2016, interviene sull'**articolo 12 del D.Lgs. 159/2015** il quale prevede la **sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi dovuti all'INAIL a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali.**

In tale ipotesi, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi devono essere effettuati **entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione** (e non più entro 30 giorni da tale data).